

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027 Provincia di Macerata Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240 Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 1169 DEL 03/11/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZD933AA809.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- premesso che il Comune di San Severino Marche necessita di acquisire il documento di valutazione archeologica preventiva ex art. 25 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. a supporto del progetto di realizzazione di una struttura prefabbricata ad uso aggregativo da installare in via Zampa;
- dato atto che il personale dell'Ente non risulta avere competenze ed esperienze adeguate in materia ed è necessario affidare l'incarico all'esterno;
- visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. GU n.129 del 31-5-2021), definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2023); si prevede:

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie.
- visto altresì che con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (l. n. 21 del 26 febbraio 2021 pubblicata in GU n. 51 del 01/03/2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:

 a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e

architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al



termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".

- accertato che il successivo comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;
- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- viste le Linee guida n. 1 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 973 del 14 settembre 2016 e s.m.i.;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto le prestazioni deve essere eseguita in maniera unitaria;
- accertato che la società cooperativa Archeolab p. iva 01540750435 con sede in via Lorenzoni n.18
 Macerata si è impegnata ad eseguire la prestazione ad un importo di € 1.288,22, oltre € 283,41
 iva 22% per un totale di € 1.571,63, applicando un ribasso del 1% sull'importo della prestazione
 stimato, ai sensi del DM 17/06/2016, in € 1.301,23;
- ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;
- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
 - c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;



- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di
 beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di
 rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
 amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a
 disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- ritenuto pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;
- dato atto che la ditta di cui trattasi dovrà fornire le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Realizzazione modulo ad uso	
		aggregativo	
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Redazione documento	

		valutazione archeologica preventiva
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	La prestazione dovrà essere resa entro il 20/11/2021 importo € 1.571,63 (iva compresa) E' prevista un penale del1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del contratto; Il pagamento sarà erogato in unica soluzione dopo verifica della regolare esecuzione dell'incarico. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale; è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente; L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera abis) del DL 76/2020.

• accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



- rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;
- tenuto conto che il CIG relativo è: ZD933AA809;
- tenuto conto che il CUP relativo è il seguente: I51B21003840004;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2021-2023;
- la Delibera di Giunta n. 62 del 23/04/2021 di assegnazione del piano esecutivo di gestione 2021-23;

DETERMINA

- 1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del DL 76/2020, il servizio a:

Nome affidatario	Soc. Cooperativa Archeolab
PI e/o CF	01540750435
Sede	Via Lorenzoni18, 62100 Macerata
Tipologia di	Servizio redazione Documento
servizio/lavoro/fornitura	valutazione archeologica preventiva
Clausole essenziali	La prestazione dovrà essere resa entro il 20/11/2021 Importo € 1.571,63 (iva compresa) E' prevista un penale del1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del contratto; Il pagamento sarà erogato in unica soluzione dopo verifica della regolare esecuzione dell'incarico. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale; è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici, con il Responsabile Unico del

	Procedimento e gli altri eventuali
	professionisti designati dall'Ente
	committente;
	L'operatore economico assume gli
	obblighi di tracciabilità dei flussi
	finanziari.
Strumento di acquisto	Fuori MEPA
Importo totale affidamento	€ 1.571,63 (IVA inclusa)
CIG	ZD933AA809
CUP	I51B21003840004

- 3. di impegnare la spesa di € 1.571,63 al capitolo 269701 competenza 2021 del Bilancio 2021/2023;
- 4. di dare atto che la spesa di cui al presente atto viene finanziata con i fondi comunali stanziati al capitolo 269701;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
- 6. di dare atto che il Rup è il sottoscritto Responsabile Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica;
- 7. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
- 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria;
- 9. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- 10. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente



provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- 11. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2021;

San Severino Marche, li 03/11/2021

Il Responsabile

BARCAIONI MARCO / ArubaPEC S.p.A.